

Organismo della Crisi da Sovraindebitamento
Ordine Avvocati di Milano

Sercop –Azienda speciale consortile

CONVENZIONE

TRA

Ordine degli Avvocati di Milano - Organismo per la gestione della crisi da sovraindebitamento (di seguito *OCC Ordine*) C.F. 80098730155, P.IVA 06025170157, con sede in Milano, Via Freguglia 1, rappresentato dal suo Presidente, legale *pro tempore*, sig. avv. Remo Danovi

E

Sercop - Azienda speciale consortile (di seguito *Sercop*), - P.IVA/C.F. 05728560961, con sede in Rho (MI), Via dei Cornaggia, 33, rappresentato dal Dott. Guido Ciceri

premesso che

- l'Ordine degli Avvocati di Milano ha istituito l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione delle procedure di esdebitazione introdotte con la legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- l'OCC dell'Ordine di Milano è iscritto al n. 34 del Registro degli Organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ed è attivo dal 9 maggio 2016, avvalendosi esclusivamente di avvocati dotati di comprovata esperienza nella materia;
- la crisi da sovraindebitamento è una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte;
- la procedura di sovraindebitamento può essere promossa da coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare: persone fisiche e giuridiche, tra cui imprese commerciali di piccole dimensioni (e perciò non fallibili), imprenditori agricoli, professionisti, fondazioni e associazioni sportive, start up innovative e consumatori;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula che

- l'azienda speciale consortile Sercop garantisca l'esclusività del rapporto con l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano;
- agli iscritti di Sercop sarà consentito di usufruire del servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento al costo agevolato che prevede la riduzione a €150,00 (eurocentocinquanta/00) IVA inclusa per il deposito dell'istanza. L'istanza dovrà essere corredata da domanda e documentazione completa.

La presente convenzione è da intendersi valida per una durata di due anni, pertanto può essere revocata a richiesta di una delle parti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, lì

Direttore di Sercop
Dott. Guido Ciceri

Il Presidente
Avv. Remo Danovi